



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31/01/2023 e vi rimarrà fino al 16/02/2023.

Li 31/01/2023

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.2/2023 del 30.01.2023

OGGETTO: OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – APPROVAZIONE.

Il 30 gennaio 2023 alle ore 15,18 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Mastrorilli Biagio	P
Scardigno Michele	P	Mazzone Giovanni	P
Bruni Angela	P	Montaruli Domenica	A
Caifasso Emanuela	A	Paparella Mario	P
Caldarola Giuseppe	P	Paparella Pietro	P
Caldarola Lia	P	Rutigliani Mariatiziana	A
Cantatore Vito	P	Summo Simona	P
Chiarulli Giuliano	P	Turturro Giovanni	P
Lorusso Luciano	A		

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoa.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 24/01/2023	Data: 24/01/2023
Responsabile di Settore Marianna Marzocca	Responsabile del Settore Finanziario Marianna Marzocca

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 iscritto all'odg avente ad oggetto; "OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 229, DELLA L.29 DICEMBRE 2022, N.197 – APPROVAZIONE".

Relaziona sull'argomento l'Assessora al Bilancio Arch. Maria Curci.

La discussione intervenuta sul punto è integralmente riportata nel verbale di trascrizione di pari seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la Legge 29/12/2022 n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

ATTESO CHE:

- la richiamata Legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1°

- gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
 - l'articolo 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della Deliberazione di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal richiamato comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18

rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VISTO che dalle verifiche effettuate dal competente Ufficio Tributi Comunale nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi Euro 22.508,12 di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa Euro 8.080,55;

RITENUTO, pertanto, di deliberare ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- **la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;
- **la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, relativamente alle sanzioni amministrative comprese quelle per violazione del codice della strada;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - *“Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”* - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli Equilibri di Bilancio;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 27/01/2023 dalla 4^A Commissione Consiliare, come da verbale depositato agli atti d'ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria n.1 del 25 gennaio 2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri, resi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Mastrorilli;

DATO ATTO che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13 (assenti Calderola Lia, Caifasso, Montaruli, Rutigliani, entrato in corso di discussione il Consigliere Lorusso);

Con n. 8 voti favorevoli, n.5 voti contrari (Cantatore, Mastrorilli, Lorusso, Paparella P.Summo)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 1) **DI NON APPLICARE**, ai sensi dell'articolo 229 della Legge 29 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 227, Legge n. 197/2022**, e, conseguentemente quelle **dell'articolo 1, comma 228, della citata Legge 197/2022**, relative allo stralcio parziale dei **debiti fino a mille euro** iscritti in carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.
- 2) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della Riscossione con le modalità indicate dal medesimo, a cura della Direttrice dell'Area 2 – *Risorse Economiche e Bilancio*.
- 3) **DI DISPORRE CHE** del presente provvedimento venga data notizia sul sito internet istituzionale del Comune, a cura della Direttrice dell'Area 2 – *Risorse Economiche e Bilancio*.
- 4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con separata votazione, con voti n. 8 favorevoli, n. 5 astenuti (Cantatore, Mastrorilli, Lorusso, Paparella P., Summo)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Michele Scardigno

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoa

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/01/2023 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 30/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoa
